

COMUNE DI AREZZO

Servizio Personale

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PREMESSE

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione, in seguito denominata anche Stazione Appaltante e l'impresa o il professionista, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria nei luoghi del Comune di Arezzo previsto dal capo III sez. I art. 18 e sez. V del D. Lgs. n. 81/2008.

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale. Lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori è la valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario, sull'idoneità alla mansione specifica. Il Medico Competente nominato dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, consistente nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alle mansioni assegnategli, effettuata attraverso accertamenti sanitari "preventivi", "periodici", straordinari e/o su richiesta del lavoratore stesso. L'obiettivo dell'Ente è quello di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le mansioni, adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi; destinare e mantenere i lavoratori in mansioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008) del Comune di Arezzo e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore e quelle attività espressamente richieste dal presente capitolato.

Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, ivi compresa la collaborazione in merito all'indagine relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Oltre alle attività sopra riportate l'impresa aggiudicataria fornirà eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza e con il Responsabile del Servizio Personale che si rendano necessari in

ragione della normativa in vigore *ratione temporis*.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e della normativa tecnica applicabile.

Allo stato attuale il numero di dipendenti in servizio presso il Comune di Arezzo, comprensivo del personale in servizio presso l'Istituzione Biblioteca e sottoposto a sorveglianza sanitaria è pari a n. 560 unità distinti nei seguenti profili professionali la cui descrizione è contenuta nel documento di descrizione dei profili e configurazione del sistema professionale approvato dal Comune di Arezzo:

Profilo	2023
Dirigente	10
Segretario Generale	1
Addetto conduzione automezzi	4
Addetto al centralino	3
Addetto alla rilevazione dati	1
Addetto alle attività amministrative	41
Addetto alle attività di notificazione	2
Addetto esecutivo gestione e custodia infrastrutture	2
Addetto esecutivo manutenzione e logistica	11
Addetto manutenzioni e logistica	16
Agente di polizia municipale	79
Comandante PM	1
Coordinatore del Corpo di Polizia Municipale	12
Coordinatore prof. Assistenti sociali	1
Educatore asilo nido	16
Educatore dei servizi per l'infanzia	22
Esperto archivista	1
Esperto dei servizi educativi e scolastici	3
Esperto dei sistemi informativi	3
Esperto della programmazione europea	1
Esperto dell'ambiente	3
Esperto di pianificaz. e progettaz. dei servizi in campo sociale	2
Esperto di pianificazione e gestione urbanistica	2
Esperto prevenzione e protezione	1
Esperto di progettazione e manutenzione del verde	2
Esperto di sportello polivalente	1
Esperto economico finanziario	9
Esperto educatore di servizi per l'infanzia	14
Esperto gestione delle relazioni familiari	1
Esperto giuridico amministrativo	47
Esperto in erogazione di servizi in campo sociale	19
Esperto opere e impianti	23
Esperto sistemista informatico	1
Giornalista pubblico	1
Insegnante scuole dell'Infanzia	9
Operatore (inserviente)	1

Profilo	2023
Operatore attività amministrative	33
Operatore dei servizi educativi e scolastici	8
Operatore servizi e commissioni	5
Operatore di sportello polivalente	3
Tecnico contabile	10
Tecnico dei sistemi informativi	4
Tecnico delle attività amministrative	78
Tecnico della Comunicazione istituzionale	3
Tecnico di sportello polivalente	11
Tecnico edilizia e impianti	31
Tecnico gestione cantieri	1
Tecnico prevenzione e protezione	2
Bibliotecario	
	557

La dotazione organica del Comune potrà variare negli anni sia in diminuzione (ad es. a seguito di pensionamenti) ovvero in aumento (ad es. a seguito di nuove assunzioni).

I luoghi di lavoro risultano attualmente essere n. 27.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è pari ad anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del contratto ed indicativamente dal 01/07/2023 al 30/06/2028. Alla scadenza il medesimo contratto si intende cessato, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è fissato in complessivi € **190.000,00 (centonovantamila/00)** esente IVA ex art. 6 L.133/99.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D.lgs. n. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sono previsti costi ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo aggiuntivo presunto per la proroga tecnica è fissato in € 19.000,00 (diciannovemila/00) esente IVA ex art. 6 L.133/99, corrispondente ad una maggiore durata del servizio pari a 6 mesi.

Il valore massimo presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 50/2016 è, pertanto pari ad € 209.000,00 esente IVA ex art. 6 L.133/99.

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta al ribasso presentata dall'aggiudicatario.

L'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo **a corpo** pari all'importo complessivo aggiudicato, suddiviso per i trimestri compresi nel periodo di durata dell'appalto, indipendentemente dal numero di servizi effettivamente resi che, di fatto, potranno variare in

ragione dell'aumento/diminuzione del numero dei dipendenti nel periodo di durata del contratto.

ART.4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio

L'aggiudicatario, ai fini dell'esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e seguire le indicazioni che verranno fornite dal Comune di Arezzo.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.

Tali condizioni e modalità di espletamento dovranno essere rispettate anche per la programmazione e svolgimento degli interventi formativi.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, impegnandosi a svolgere il servizio secondo le indicazioni stabilite dal Comune di Arezzo, con la massima puntualità e snellezza operativa.

L'aggiudicatario dovrà in particolare garantire le seguenti prestazioni:

- 1) Redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza sanitaria in cui siano indicate la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegnarne una copia all'Amministrazione.
- 2) Aggiornare lo scadenziario relativo alla periodicità delle visite.
- 3) Aggiornare l'elenco del personale soggetto a sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Ente.
- 4) Eseguire accertamenti sanitari preventivi, per determinati profili, intesi a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica.
- 5) Eseguire visita medica preventiva in fase pre-assuntiva.
- 6) Eseguire visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione; la visita e gli eventuali accertamenti necessari alla ripresa del lavoro di cui all'art.41 comma 2 lettera e-ter del Dlgs 81/2008 e s.m.i. sono effettuati dal medico competente entro il 3 giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità permanente, il giudizio espresso deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato
- 7) Eseguire gli accertamenti sanitari periodici con frequenza e modalità indicate nel piano di sorveglianza sanitaria per controllare lo stato di salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolta ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica.
- 8) Consegnare, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita o dalla conclusione dei relativi accertamenti, al Servizio Personale e al dipendente interessato copia del giudizio

relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., o il giudizio di cui all'art. 20 del Dlgs 151/2001.

- 9) Comunicare entro 2 giorni al Servizio Personale i nomi dei dipendenti che pur convocati non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.
- 10) Istruire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- 11) Informare i lavoratori e su richiesta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;
- 12) Informare ogni lavoratore interessato circa i risultati degli accertamenti sanitari effettuati a suo carico e rilasciare copia del relativo giudizio medico;
- 13) Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, in caso ci siano;
- 14) Comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;
- 15) Partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare in tale occasione ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi, collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria;
- 16) Effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- 17) Collaborare con il Datore di lavoro, con il Dirigente del Servizio Ambiente incaricato della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'RSPP, all'individuazione delle misure per la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori;
- 18) Effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa.
- 19) Organizzare e gestire esami specialistici e consulenze da effettuare presso altre strutture, qualora l'aggiudicatario autonomamente non disponga della strumentazione specifica occorrente, (quali, ad es. prelievi urinari ed ematici, visita ortopedica, oculistica, indagini particolari per la verifica di inquinamenti ambientali, analisi di monitoraggio biologico, etc.).
- 20) Collaborare all'organizzazione del servizio di primo soccorso dell'Ente e definire i contenuti e le modalità per la formazione degli addetti a tale servizio, adeguata alle particolari caratteristiche delle attività svolte dai dipendenti, alla loro dislocazione e alle possibili conseguenze dei rischi d'infortunio rilevati nel documento di valutazione dei rischi;
- 21) Elaborare una relazione sanitaria annuale e revisionare il protocollo sanitario, allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria stabilito e di individuare significative variazioni delle condizioni di salute all'interno di gruppi omogenei di lavoratori, attraverso l'analisi statistica dei risultati collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;
- 22) Esercitare funzioni di consulenza generale e di coordinamento delle attività sanitarie di cui al D. Lgs. 81/2008;
- 23) Svolgere i corsi e le attività di formazione e informazione ai dipendenti previsti dalla legge e rilascio dei relativi attestati;
- 24) Assistere il Dirigente del Servizio Ambiente e l'RSPP nell'attività di analisi e di monitoraggio ambientale;
- 25) Assistere il Dirigente del Servizio Ambiente e l'RSPP nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati;

- 26) Effettuare riunioni periodiche con l'Amministrazione, il Dirigente del Servizio Personale, il Dirigente del Servizio Ambiente, i Datori di lavoro, RSPP ed RLS.
- 27) Consegnare al Servizio Personale ed al Servizio Ambiente un report semestrale dei risultati dell'attività svolta;
- 28) Consegnare a ciascun Datore di lavoro il piano di sorveglianza sanitaria del personale assegnato, distinto per le articolazioni organizzative delle varie direzioni del Comune di Arezzo;
- 29) Consegnare al Dirigente del Servizio Personale alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria coperta dal segreto professionale.
- 30) Garantire le migliorie proposte nel progetto tecnico e autorizzate dall'Ente.
- 31) Fornire, all'atto di aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti (indirizzo della propria sede, telefono, fax, telefono cellulare, PEC, mail) utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione, necessari per ogni ambito di attività.
- 32) Salvo che in casi di forza maggiore, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti dopo l'affidamento dell'appalto.
- 33) Le attività del Medico competente potranno essere svolte da un altro medico esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivante da: malattia, assenza per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.
- 34) In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei medici competenti, il RUP – verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quelli del medico di cui viene chiesta la sostituzione – potrà dar seguito alla sostituzione con la nuova nomina.
- 35) Al fine dell'applicazione del presente comma, il Medico competente con funzioni di coordinamento comunica al Servizio Personale (o al RUP) con almeno 10 gg di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui sopra.
- 36) Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento etc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99, il Medico competente collabora con il Datore di Lavoro (o Servizio Personale) per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione d'invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso (o Servizio Personale) intende destinare il lavoratore.

A titolo puramente informativo si riporta di seguito la tabella contenente le tipologie di prestazioni richieste con le relative quantità stimate dall'Amministrazione.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE RICHIESTA	NUMERO NEL PERIODO CONTRATTUALE
Visite mediche con rilascio giudizio di idoneità	N. 2000
Visita erg oftalmologica (Ergovision)	N.600
Elettrocardiogramma	N. 50
Audiometrie	N. 400
Spirometrie	N. 600
Esami di laboratorio (prelievi ematici e/o urinari)	N. 615
Spese per corsi di formazione o informazione	N. 500 ore
Esami specialistici e consulenze effettuate presso altre strutture	N. 140

Riunioni periodiche, incontri con l'amministrazione con datori di lavoro con RSPP	N. 50 ore
Sopralluoghi presso i luoghi di lavoro	N. 80
Redazione /revisione piano sorveglianza sanitaria	Il piano verrà revisionato ogni qualvolta intervengano motivazioni che determinano delle variazioni

Si precisa che le quantità indicate sono stimate ipotizzando l'applicazione del vigente protocollo sanitario, sono puramente indicative e potranno subire modifiche in base alle diverse esigenze che emergeranno nel corso della durata del contratto. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire le prestazioni previste da capitolato e dalla legge in favore di tutti i dipendenti del Comune che si avvicineranno nel periodo di durata del contratto, comprese le ore di formazione che si renderanno necessarie.

ART.5a- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata con le modalità indicate di seguito, con modalità telematica mediante piattaforma START.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata in conformità con le disposizioni previste dal D.Lgs n.50/2016 s.m.i., applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., teso a garantire il miglior rapporto tra qualità / prezzo.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO 100
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

A) Offerta Tecnica (massimo punti 70)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:

	OFFERTA TECNICA	Punteggio Massimo 70
1	CAPACITA' ORGANIZZATIVA/	punti max 40

1a	<p>Organizzazione del servizio:</p> <p>Sulla base di una relazione fornita dall'Aggiudicatario si valuteranno le modalità di organizzazione che si intendono offrire. La relazione dovrà dettagliare le modalità operative ed le soluzioni organizzative proposte inerente la complessiva sorveglianza sanitaria differenziata per le varie tipologie di rischi oltre ad illustrare la pianificazione di tutte le attività di competenza ricomprese nel capitolato d'appalto. Al fine di conoscere nello specifico le attività dell'Ente ed i relativi rischi le Ditte interessate potranno richiedere copia del DVR (documento valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori). L'elaborato oggetto di valutazione dovrà inoltre ricomprendere un progetto di sorveglianza sanitaria che dettagli lo schema operativo delle visite e dei controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischi in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mansione del profilo professionale svolta ai fini della sicurezza sul lavoro - tipologie di rischio e rischi professionali - tipologie di visite e di accertamenti clinico-sanitari - periodicità dei controlli <p><i>Per l'attribuzione del punteggio si terrà conto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organicità e sintesi della relazione nell'esposizione ed illustrazione del servizio • Analisi di tutti gli aspetti funzionali afferenti l'organizzazione del servizio descritti nella relazione con particolare riferimento a proposte di miglioramento organizzativo della sorveglianza sanitaria. • Completezza del progetto di sorveglianza presentato delle visite e dei controlli sanitari specifici in relazione ai rischi professionali ed alla periodicità. 	punti max 30
1b	<p>Tempi migliorativi:</p> <p>rispetto a quelli previsti nel capitolato di appalto (art. 8), nei rapporti tra l'Impresa Aggiudicataria e l'Ente (a titolo esemplificativo : tempo per fissare le visite non programmabili, di risposta alle istanze dei Datori di Lavoro in materia di sicurezza, tempi per l'inoltro dei responsi delle visite periodiche ecc...)</p>	punti max 6
1c	<p>Modalità organizzative e ambulatoriali:</p> <p>Consistenza, qualità e caratteristiche degli strumenti tecnici ed informatici utilizzati</p>	punti max 4
2	<p>CAPACITA' TECNICA</p> <p>Saranno valutati i curricula dei medici competenti proposti sia in relazione ai titoli posseduti che all'esperienza maturata.</p> <p><i>Per l'attribuzione dei punteggi si terrà conto:</i></p>	Totale punti max 30

2a	Tempo di esercizio dell'attività di Medico Competente: si prenderà a riferimento l'anno intero e le frazioni di anno arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi: 1 punto per attività di medico competente svolta da oltre 2 anni; 3 punti per attività di medico competente svolta da oltre 4 anni; 5 punti per attività di medico competente svolta da oltre 6 anni; 7 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 anni;	punti max 7
2b	Dimensioni dell'Ente o aziende in relazione al n. di dipendenti occupati presso cui si è svolta l'attività di Medico Competente: Si prenderà a riferimento l'esperienza nell'Azienda o Ente di più grosse dimensioni e non la sommatoria di più aziende o enti di piccola dimensione: 1 punto per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 600 addetti; 3 punti per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 700 addetti; 5 punti per attività di medico competente svolta in aziende di oltre 1000 addetti;	punti max 5
2c	Titoli di studio 2 punti per il possesso di almeno due titoli o requisiti di cui al comma 1 art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i Il punteggio non verrà assegnato se il medico competente ha solo un titolo o requisito previsto dall'art 38 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii	punti max 2
2d	Formazione Formazione professionale specialistica effettuata dal medico competente negli ultimi tre anni	punti max 3
2e	Criteri ambientali minimi criteri ambientali minimi utilizzati dalla ditta nell'espletamento del servizio	punti max 3
2f	Prestazioni aggiuntive migliorative Prestazioni aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni minime richieste senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente	punti max 10

Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di 40 punti, mentre il punteggio massimo è di 70 punti. Le offerte tecniche che totalizzano un punteggio inferiore ai 40 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione precedente.

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ai singoli soggetti concorrenti per gli elementi qualitativi sopra elencati avviene attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta dal concorrente (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I predetti coefficienti V(a)_i saranno calcolati come media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun elemento di valutazione secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1

Nell'attribuzione dei coefficienti, ciascun commissario graderà il proprio giudizio in termini di conformità alla documentazione di gara ed alle norme tecniche del settore, giudicando la validità, completezza ed esaustività della documentazione prodotta.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento o sub-criterio di valutazione (riparametrazione).

Il punteggio per ciascun elemento o sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando detti coefficienti definitivi per il valore massimo di punteggio attribuibile allo stesso.

La somma dei punteggi attribuiti ad ogni voce determina il punteggio totale assegnato all'offerta.

Nei conteggi previsti per l'attribuzione dei corrispondenti punteggi saranno considerate soltanto due cifre dopo la virgola, arrotondando per eccesso se la terza cifra risulta uguale o superiore a 5, e per difetto se inferiore a 5.

L'offerta tecnica dovrà:

- contenere una relazione completa e dettagliata, redatta in lingua italiana, riferita ai servizi offerti in maniera chiara ed esaustiva,
- contenere una sola proposta: non sarà attribuito alcun punteggio a proposte "plurime alternative",
- essere formulata sinteticamente in un **numero massimo di 18 (diciotto) facciate formato A4**

comprensiva di copertina, grafici, indici e quant'altro contenga elementi scritti o grafici. Ogni pagina oltre il limite delle diciotto non verrà presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Tale documentazione tecnica (unica in caso di raggruppamento di imprese) dovrà essere numerata progressivamente e formulata seguendo l'ordine numerico come da "tabella parametri valutazione" di cui sopra.

Si precisa che, al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi ad ogni proposta avanzata nell'offerta tecnica, verrà attribuito un solo punteggio. Pertanto, eventuali proposte uguali o simili, inserite su 2 o più "parametri di valutazione" dell'offerta tecnica, verranno considerate una sola proposta e pertanto la Commissione attribuirà loro un solo punteggio.

NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

B) Offerta Economica (massimo 30 punti)

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo offerto nel periodo contrattuale, che dovrà risultare inferiore all'importo posto a base di gara di cui all'art. 5 del presente capitolato, stimato dalla Stazione Appaltante per eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto. L'offerta economica dovrà essere formulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici **devono indicare inoltre, nell'apposito spazio, gli oneri della sicurezza afferente l'impresa**, che costituiscono un *di cui* dell'offerta economica.

ART. 5b - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto, comporta per l'Aggiudicatario l'attività di trattamento di dati personali del personale dipendente del Comune di Arezzo e pertanto l'Aggiudicatario con la stipulazione del contratto accetta anche la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 25, comma 1, lett. c) il Medico Competente "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente".

L'Aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, sarà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento dei dati personali (allegato al contratto), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.lgs. n. 101/2018. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi

solamente in conformità alle finalità di cui al presente appalto, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Tali dati dovranno essere restituiti senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia al Delegato del Titolare sia ad altra eventuale società per la successiva gestione indicata dallo stesso. Il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato del Titolare apposita dichiarazione scritta recante l'attestazione che presso di sé non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate. Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche. Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto sopra previsto in merito ai Sub responsabili. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI AREZZO

Sono a carico del Comune di Arezzo:

- la fornitura dei locali adibiti all'attività di sorveglianza sanitaria
- le spese relative alle utenze luce, acqua, riscaldamento e telefono relative ai locali forniti
- la convocazione a visita dei dipendenti, sulla base di elenco e calendario predisposto e trasmesso al Servizio Personale dall'Aggiudicatario
- la trasmissione ai datori lavoro degli esiti degli accertamenti medici effettuati dal medico, competente ed inviati dall'aggiudicatario al Servizio Personale
- la convocazione dei dipendenti ai corsi di formazione previsti dalla legge e gestiti dall'aggiudicatario
- la messa a disposizione dei locali per i corsi di formazione
- la trasmissione degli elenchi aggiornati del personale dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, comunicando tempestivamente ogni nuova assunzione, cessazione allo svolgimento delle funzioni relative alla sorveglianza sanitaria
- la custodia dei documenti sanitari secondo procedure che garantiscano il segreto professionale.

ART.7 – NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La nomina del/i Medico/i Competente/i è effettuata dal Direttore del servizio Personale.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i curricula formativi e professionali dei Medici competenti di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Tra i Medici Competenti nominati sarà individuato il Medico con funzioni di coordinamento ex art. 39 c.6 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

ART. 8 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente dovrà effettuare gli adempimenti che la vigente normativa gli attribuisce, così come dettagliati, per gli ambiti di sua competenza, dall'art.5 del presente capitolato.

In particolare dovrà espletare le visite e gli accertamenti sanitari dettagliati nell'art.5 nel rispetto della seguente tempistica e modalità:

- l'attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuata presso la sede del Comune di Arezzo, effettuando le visite mediche in un locale a tal fine predisposto dall'Ente, ubicato al secondo piano del Palazzo Fossombroni Piazza San Domenico, n. 4 – Arezzo;
- le attrezzature medico sanitarie necessarie per l'espletamento delle attività saranno fornite dall'appaltatore;
- gli accertamenti specialistici e i prelievi, qualora non possano essere effettuate presso la struttura messa disposizione dell'Amministrazione, dovranno essere effettuare obbligatoriamente presso immobili ubicati all'interno del Centro urbano del Comune di Arezzo come delimitato dai cartelli indicatori.
- Eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e nelle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica
- Eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 24 ore.
- Effettuare entro 7 giorni consecutivi le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali
- Informare tempestivamente il Datore di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy
- Erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.
- Essere reperibile per problematiche urgenti e qualora richiesto recarsi personalmente presso la sede del Comune di Arezzo nell'arco delle 24 ore
- Il Medico Competente dovrà svolgere il proprio incarico coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle funzioni di "Datori di lavoro", alle funzioni di "Responsabile del Servizio Personale" e alle funzioni di "Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione"

I soggetti di riferimento, ciascuno nei propri ambiti di competenza sono il Dirigente del Servizio Personale, il Dirigente del Servizio Ambiente, incaricato della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Datori di Lavoro e il RSPP.

Il medico competente dovrà svolgere il proprio incarico in autonomia e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

ART. 9 – PENALI

L'Aggiudicatario dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e nel contratto

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nei predetti atti, si procederà, in primo luogo all'applicazione delle seguenti penalità

INADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE
1) inadempienza all'obbligo di trasmissione del calendario degli accertamenti sanitari entro il termine di cui all'art. 8, comma 3	<i>150 € per ogni giorno di ritardo</i>
2) mancata effettuazione da parte del Medico Competente del sopralluogo di cui all'art. 8 comma 14;	<i>250 € per ogni inadempienza;</i>
3) ritardo nella consegna da parte dell'affidatario del "piano delle attività" di cui all'art. 6 comma 8;	<i>100 € per ogni giorno di ritardo</i>

In caso di recesso ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione contraente applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore complessivo del contratto. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Fornitore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione contraente, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario reiteri la medesima inadempienza per più di tre volte, l'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15, potrà proseguire nell'applicazione delle penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento di maggiori danni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15.

L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui all'art. 18 e/o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 10- OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di sicurezza e derivanti dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro

applicabili alla data della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'esecuzione del presente contratto comporta un trattamento di dati personali, ivi incluse le categorie particolari di dati, ex art. 9 del Regolamento UE 679/2016.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Aggiudicatario avverrà in qualità di titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4, n. 7, del citato Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali dovrà essere rispettoso dei principi espressi dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016; in particolare, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto.

I dati personali trattati sono e restano di esclusiva proprietà del Comune di Arezzo e non potranno in alcun modo ed a qualsiasi titolo essere ceduti a terzi né utilizzati direttamente o indirettamente dall'impresa aggiudicataria per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

Qualora l'Aggiudicatario si avvalesse, per l'esecuzione di specifiche attività, di soggetti terzi o di collaboratori è tenuto a fornire loro istruzioni ben precise in ordine al corretto trattamento dei dati mediante la formalizzazione di appositi atti; resta ferma la responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del Comune per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi da parte dei suddetti soggetti.

In ipotesi di data breach, l'Aggiudicatario è tenuto a notificare entro ventiquattro (24) ore dal momento della conoscenza dell'evento il Comune di Arezzo per le valutazioni di competenza.

ART. 11 MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio, pari all'importo complessivo aggiudicato suddiviso per i trimestri compresi nel periodo di aggiudicazione indipendentemente dal numero di servizi resi, è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base delle fatture elettroniche, di norma emesse con periodicità trimestrale.

La fattura, esclusivamente in formato elettronico, deve essere intestata a Comune di Arezzo, Servizio Personale P.I. 00176820512, dovrà riportare la data del contratto, il codice identificativo CIG e la copertura finanziaria nonché numero di impegno e Capitolo di spesa ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 342/97. Il pagamento delle fatture riscontrate regolari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Servizio Finanziario.

L'impresa aggiudicataria, a norma di quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n. 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati a norma dell'art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Dovrà essere data comunicazione al Comune degli estremi indicativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, del D.Lgs. 33/2006, convertito in legge n. 248/2006; l'effettuazione di ogni pagamento, è subordinata all'acquisizione del DURC.

Si precisa che l'importo contrattuale risulta debitamente finanziato.

Per eventuali prestazioni particolari non comprese tra quelle previste nella tabella di cui al precedente art. 5, si procederà alla richiesta di preventivi specifici all'aggiudicatario ed il relativo affidamento avverrà previa verifica di congruità del prezzo proposto

ART. 12 - CONTRATTO

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese contrattuali, le eventuali imposte di bollo e registro e ogni altra spesa quale quella per copia atti ecc., nessuna esclusa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica di rito, sia per quanto concerne i requisiti di ordine generale, sia per i requisiti dichiarati in sede di gara.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

- frode o negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune";
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario del servizio, comprovati dall'applicazione di penali;
- non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 5 a) del presente Capitolato;
- sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara quali ad esempio il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

In tali casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

L'affidamento a terzi verrà notificato al soggetto inadempiente, con l'indicazione degli importi relativi a suo carico.

All'affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni imputabili.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dal Comune di Arezzo è fatta alla Ditta aggiudicataria tramite *pec*, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Arezzo provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo promuovere azioni di risarcimento per maggiori ulteriori danni.

ART. 14. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché quanto stabilito dall'art.109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.

La Stazione Appaltante potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'Operatore economico non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte del soggetto aggregatore della Regione Toscana e/o Consip verso i quali la Stazione Appaltante ha l'obbligo di aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio.

ART. 15 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria del servizio si impegna espressamente:

1. a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
2. ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato;
3. a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (ovvero nella percentuale più alta correlata al ribasso offerto) salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

ART. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA

Almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato e presentato alla Stazione Appaltante le seguenti coperture assicurative, aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

Polizza di responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività tutte previste dall'appalto con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00. Detta polizza dovrà essere in ogni caso posseduta da tutti i soggetti che effettuano il servizio di sorveglianza sanitaria.

Polizza Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (R.C.T./R.C.O.) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto di durata fino alla scadenza dell'affidamento, con massimale non inferiore ad euro: € 2.000.000,00 unico. La sezione RCO, sarà necessaria solo nel caso di avvalimento di personale dipendente. Qualora il concorrente si avvalga di personale esterno non dipendente, la polizza dovrà altresì contenere l'estensione per la garanzia personale di detti prestatori d'opera.

Nell'ambito delle polizze di cui sopra, dovrà essere prestata specifica copertura in relazione alle seguenti fattispecie:

Smarrimento di Documenti.

Violazione nella normativa sulla privacy

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato e presentato alla Stazione Appaltante le seguenti coperture assicurative, aventi validità per tutta la durata dell'appalto: polizza Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (R.C.T./R.C.O.) a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto di durata fino alla scadenza dell'affidamento, avente i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.500.000,00 unico per sinistro

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto
- danni derivanti da violazioni del D.lgs. n. 81/2008;
- danni derivanti da violazione della legge 196/03 ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'assicurato;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Arezzo, suoi amministratori e dipendenti.

Si precisa inoltre che deve essere prevista apposita estensione oppure polizza specifica per assicurare la R.C. Professionale dei soggetti che effettuano il servizio di sorveglianza sanitaria oggetto dell'appalto (con massimale di € 3.000.000,00).

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

ART. 19 – PATTO DI INTEGRITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Patto d'integrità, allegato agli atti di gara e che costituisce

parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegato.

L'aggiudicatario è tenuto altresì al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Comune di Arezzo e reperibile al seguente link:
[https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/codice di comportamento gc 613 2022.pdf](https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/codice_di_comportamento_gc_613_2022.pdf)

In particolare, gli obblighi di condotta previsti dal predetto codice si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Il mancato rispetto di alcuna delle clausole previste nel Patto d'integrità e nel codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio Personale, Avv. Lucia Rulli, email personale@comune.arezzo.it.

ART. 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e del relativo decreto di recepimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali forniti al Comune di Arezzo saranno trattati anche con modalità informatiche esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto, nonché alla stipulazione del contratto e successiva sua esecuzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.lgs. 101/2018, in particolare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune di Arezzo.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: PEC rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it; email privacy@comune.arezzo.it.

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative idonee a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive e di vigilanza o Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge;
- soggetti incaricati della riscossione coattiva dei crediti in caso di mancato pagamento di importi dovuti all'Amministrazione;
- richiedenti l'accesso nei limiti e con le modalità previste dalla legge (D.lgs. 50/2016, L. 241/1990 e D.lgs. 33/2013);
- altre strutture del Comune di Arezzo in relazione agli adempimenti di competenza connessi alla presente procedura.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per il periodo di quindici anni (ai sensi del piano di

fascicolazione e conservazione dell'Ente). I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione di dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.